



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso

ONOREVOLI SENATORI. – Nell'aprile 2014 il Parlamento ha definitivamente approvato la revisione dell'articolo 416-ter del codice penale, introdotto nel 1992 nel nostro ordinamento per sanzionare specificamente le condotte consistenti nello scambio elettorale politico-mafioso. Affinché tale articolo potesse risultare pienamente efficace – a tutela dei principi di legalità democratica e rappresentatività delle istituzioni – si poteva apportare una limitata, ma sostanziale, integrazione al testo vigente. L'esito finale del dibattito è stato invece un intervento «riformatore» che, a giudizio di moltissimi operatori del diritto, non consegue affatto l'asserito obiettivo di apprestare un baluardo dissuasivo e repressivo efficace contro l'incidenza della criminalità organizzata nella vita pubblica e, nello specifico, politica. Non solo la nuova formulazione ha inopinatamente attenuato la pena rispetto al testo vigente da oltre venti anni, ma la stessa qualificazione del reato, per come novellata, rischia di rendere inefficace la fattispecie per via di modifiche ed integrazioni intervenute nel corso dell'esame parlamentare, segnatamente alla Camera dei deputati.

Particolarmente grave si rivela un aspetto della modifica operata con la legge 17 aprile 2014, n. 62, i cui effetti pericolosi cominciano a dispiegarsi anche in termini giurisprudenziali. La Cassazione, con la recente sentenza n. 36382 del 28 agosto 2014 ha infatti stabilito che – in virtù della locuzione inserita nel nuovo testo, ossia il riferimento alle modalità mafiose – la riforma ha introdotto «un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice tale da rendere, per confronto con la previgente versione, penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato tali

concrete modalità di procacciamento dei voti». Vi è dunque il serio rischio – e nel caso di specie la certezza – che condotte prima penalmente rilevanti siano diventate giuridicamente non punibili. Tale situazione richiede un celere intervento correttivo che, salvaguardando gli aspetti positivi dei testi che avevano dato avvio all'iter parlamentare della legge (ad esempio il superamento della dazione di denaro e la rilevanza delle altre utilità della promessa, anticipando proprio a questo momento promissivo l'operatività della fattispecie delittuosa), riscriva integralmente l'articolo 416-ter al fine di eliminare i gravi elementi di criticità che – inutilmente denunciati nelle aule parlamentari durante la fase emendativa – stanno già emergendo nella sede applicativa. Il presente disegno di legge provvede pertanto ad apportare le necessarie modifiche al codice penale al fine di prevedere che chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione, sia punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis, pena applicabile anche a chi promette di procurare voti. Solo restituendo alla disciplina del voto di scambio politico-mafioso la necessaria nettezza, univocità e dissuasività sarà possibile perseguire efficacemente – e quindi prevenire – le condotte di grave inquinamento della fase elettorale e di penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto politico-istituzionale nazionale, che l'indebolimento del reato potrebbe invece favorire ed incentivare. Si auspica, pertanto, un celere esame del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

